

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

L'imposta sui servizi digitali ha i "numeri" per passare in cassa

1 Marzo 2021

Tutto pronto per effettuare il versamento, tramite il modello di pagamento F24, della cosiddetta Digital Services Tax e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento



Istituiti, con la **risoluzione n. 14** del 1° marzo 2021, i codici tributo per versare, tramite modello F24, l'imposta sui servizi digitali, cosiddetta *DST - Digital Services Tax*, che ha visto la luce con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 35 a 50, legge n. 145/2018), gli eventuali ravvedimento.

Il provvedimento del 15 gennaio 2021 del direttore dell'Agenzia delle entrate, recependo quanto stabilito dal **DI n. 3/2021**, ha definito, al termine di una consultazione pubblica, le modalità applicative e di versamento (vedi articolo "**Imposta sui servizi digitali: pronte le regole per partire**").

A regime l'imposta deve essere versata entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili; per il primo anno di applicazione della tassazione (quindi il 2020), il termine slitta di un mese e cioè al 16 marzo 2021.

I tre nuovi codici tributi sono:

- **"2700"** denominato "**Imposta sui servizi digitali - articolo 1, commi da 35 a 50, della**

legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.”

- **“2701”** denominato **“Imposta sui servizi digitali - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - interessi”**
- **“2702”** denominato **“Imposta sui servizi digitali - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - sanzione”**.

Il loro posto è nella sezione *“Erario”* del modello F24, in corrispondenza e delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, indicando nel campo *“anno di riferimento”* l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato *“AAAA”*.

Se il pagamento è effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo o dalla società designata dal gruppo, nella sezione *“contribuente”* del modello F24 dovranno essere indicati:

- nel campo *“codice fiscale”*, il codice fiscale del soggetto passivo
- nel campo *“codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”*, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito
- nel campo *“codice identificativo”*, il codice **“72”**.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/limposta-sui-servizi-digitali-ha-numeri-passare-cassa>